



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI FOGGIA

SEZIONE FALLIMENTI

N. 40/18 Sent.

N. 71/2018 Ric.

N. 39/2018 Fall.

N. 71/18 Cron.

N. 66/18 Rep. *QUATER*

riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Giudici:

dott.ssa Rosella A. MODARELLI

Presidente

dott. Francesco MURGO

Giudice rel.

dott. ssa Valentina TRIPALDI

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto la dichiarazione di fallimento di:

VENTRELLA Filomena, ditta individuale con sede legale in Ischitella, via G. Matteotti,13,15,17 c.f. VNTFMN76A68B791T

Letto il ricorso con il quale il creditore 'Benetton Group srl' chiede venga dichiarato il fallimento della ditta sopra indicata e vista la documentazione allegata;

ritenuto:

che sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di fallimento in quanto:

questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 9 L. fall. perché nella sua circoscrizione si trova la sede legale, che si presume coincidere con la sede principale dell'impresa;

la debitrice deve esser considerata imprenditore commerciale avuto riguardo all'attività effettivamente svolta;

la debitrice non ha dimostrato il possesso dei requisiti dimensionali congiunti di cui all'art. 1 l.fall., per andare esente dalla dichiarazione di fallimento ;

ha debiti scaduti superiori a 30.000 euro, a tanto concorrendo già il credito della ricorrente per € 467.275,03, oltre accessori, giusta decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 129/17 del Tribunale di Treviso;

la debitrice ha spiegato opposizione al decreto ingiuntivo ma senza contestare il credito,

bensi proponendo domanda riconvenzionale, ma il giudice dell'opposizione ha respinto l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività, ha rigettato le richieste istruttorie e ha ritenuto la causa matura per la decisione ;

che in vero il contro credito opposto in riconvenzionale, per risarcimento dei danni asseritamente cagionati da abuso di dipendenza economica del ricorrente, non è allo stato liquido, né di facile e pronta liquidazione e, come detto, il giudice dell'opposizione ha ritenuto irrilevanti le richieste istruttorie; che peraltro l'entità del danno lamentato è nettamente inferiore al credito del ricorrente;

che lo stato d'insolvenza si desume dalla circostanza che la ricorrente è stata cancellata dal Registro delle imprese in data 17 maggio 2017 e il credito azionato è ancora impagato; che inoltre la resistente non ha depositato alcuna documentazione economica, patrimoniale, finanziaria e fiscale, né storica, né aggiornata, riguardante l'impresa ;

che il termine di un anno, entro il quale l'imprenditore individuale che abbia cessato la sua attività può essere dichiarato fallito ai sensi dell'art. 10 l.fall. (nel testo modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007), decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese, senza possibilità per l'imprenditore medesimo di dimostrare il momento anteriore dell'effettiva cessazione dell'attività (ex multis Cass. 8092/16);

che pertanto sussistono i presupposti per la dichiarazione di fallimento tanto sotto il profilo oggettivo quanto sotto quello soggettivo;

P.Q.M.

Visti gli artt. 1, 5, 6,16 e segg. L. F.

DICHIARA

il fallimento di:

VENTRELLA Filomena, ditta individuale con sede legale in Ischitella, via G. Matteotti,13,15,17 c.f. VNTFMN76A68B791T

NOMINA

Giudice Delegato il dr. Francesco Murgo,

NOMINA

Curatore l'avv. Pierpaola Buonopane, con studio in Foggia

ORDINA

Al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ORDINA

l'immediata redazione dell'inventario;

FISSA

l'adunanza per l'esame dello stato passivo l'udienza del 25 settembre 2018 h. 9:30 davanti al Giudice Delegato, avvertendo il fallito che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 95 L. fall. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita il termine perentorio di 30 giorni prima della data dell'adunanza sopra fissata per la presentazione, all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 L. fall.;

AUTORIZZA

la prenotazione a debito di tutte le spese della presente procedura fino all'acquisizione di liquidità.

DISPONE

ai sensi dell'art. 17 L. fall., che la presente sentenza venga notificata alla persona dichiarata fallita e comunicata per estratto al curatore, ai creditori istanti ed al P.M. sede - affari civili - nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese di Foggia per l'annotazione di rito.

Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del 9.05.2018.


Il Giudice estensore

Dott. Francesco Murgo



Il Presidente

Dott.ssa Rosella Anna Modarelli



TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
UFFICIO FALLIMENTI

Visto: depositato in cancelleria
Foggia, 10 MAG. 2018

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
rag. Pasquale Petere